



Dott.ssa Patrizia CHIESA

Consulente del Lavoro

Piacenza, 28/05/2018

**PREG.MI SIGG.
TITOLARI E LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLE AZIENDE CLIENTI
LL.SS.**

Oggetto: ultime disposizioni urgenti

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CESSIONE CARBURANTE

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, **dal 1° gennaio 2019**, scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo, viene anticipato **al 1° luglio 2018** per le fatture relative a:

- **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori** e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Nell'ambito **dei carburanti**, sono state introdotte specifiche norme in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA, limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento.

L'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 4 aprile 2018, prot. n. 73203 precisando che sono da considerare mezzi idonei di pagamento:

- gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- quelli **elettronici**.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

A far data dal **1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

NUOVA NORMATIVA PRIVACY

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018, il Decreto Legislativo n. 51 del 18/05/2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il Decreto Legislativo n. 51/2018 entrata in vigore l'8 giugno 2018. Occorre pertanto adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di privacy.

Consigliamo pertanto a tutte le aziende, che non si siano ancora attivate, di adeguarsi alla nuova normativa, ed eventualmente di contattarci al fine di avere le prime indicazioni in materia e valutare la possibilità di affidarsi, per tali nuovi adempimenti, a consulenti esperti in materia.

Il personale dell'Ufficio è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.